

AGEVOLAZIONI

Possibile la “nuova” perizia per le partecipazioni già rivalutate

di Fabio Landuzzi

Anche quest’anno si avvicina la stagione della **rivalutazione delle partecipazioni non negoziate** in mercati regolamentati le cui cessioni generano “**redditi diversi**” ai sensi dell’[articolo 67 Tuir](#), in forza della **riapertura dei termini** disposta dall’[articolo 1, commi 1053 e 1054, Legge di Bilancio 2019](#).

Ricordiamo che la rideterminazione dei valori può essere effettuata per le partecipazioni **possedute alla data del 1° gennaio 2019 e il pagamento dell’imposta sostitutiva** (o della prima rata), nonché la redazione dell’apposita **relazione giurata di stima**, devono essere effettuati **entro il 1° luglio 2019** (poiché il 30 giugno è domenica).

Possono rideterminare il **valore fiscale delle partecipazioni non quotate** i soggetti per i quali il realizzo è suscettibile di generare “**redditi diversi**” ex [articolo 67 Tuir](#), ossia:

- **persone fisiche residenti**, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- **società semplici** e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’[articolo 5 Tuir](#);
- **enti non commerciali**, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- **soggetti non residenti**, per le partecipazioni in società residenti, che non siano riferibili a stabili organizzazioni esistenti in Italia.

Quanto ai **riferimenti temporali**, si deve trattare, come detto, di **partecipazioni possedute già alla data del 1° gennaio 2019**; le partecipazioni possedute in **comunione** possono essere rivalutate anche solo per la parte relativa a **un solo comproprietario**.

In ragione del fatto che, come detto, la norma è oggetto di **sistematiche reiterazioni**, può non così raramente verificarsi il caso in cui la stessa partecipazione, oggetto di affrancamento in forza della finestra al momento aperta, sia **già stata oggetto di una precedente rivalutazione ad opera del medesimo soggetto**.

In questa circostanza, quindi, nulla osta al fatto che il contribuente possa **rideterminare il valore delle partecipazioni** detenute alla data del **1° gennaio 2019** anche ove egli abbia già in precedenza usufruito della stessa norma.

In questa circostanza, ai sensi dell’[articolo 7, comma 2, lett. ee\), D.L. 70/2011](#), è consentito al contribuente **scomputare dall’imposta sostitutiva** ora dovuta quella dal medesimo **già versata**

in occasione di **precedenti rideterminazioni** del valore di carico della partecipazione, effettuate in forza di altre ed antecedenti finestre di applicazione della norma.

In questo caso, il **“nuovo” importo da versare** verrà determinato come **differenza tra l’imposta sostitutiva** dovuta con riferimento ai **beni esistenti al 1° gennaio 2019** e **l’imposta già versata** per via di precedenti rivalutazioni; nel caso si optasse per il **versamento rateale** dell’imposta, questo importo così determinato (la suddetta **differenza**) viene perciò **diviso per tre** in modo da determinare l’importo di ciascuna rata.

In **alternativa allo scomputo**, e quindi al calcolo dell’importo “differenziale”, il contribuente può invece presentare **un’istanza di rimborso** dell’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione delle stesse partecipazioni ai sensi dell’[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#), e quindi **entro 48 mesi dalla data del versamento** dell’intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rivalutazione.

Occorre però tenere conto che, in ogni caso, l’importo del rimborso **non potrà superare l’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione**.

L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre riconosciuto ([circolare 47/E/2011](#)) che il **“nuovo” valore della partecipazione** può essere rideterminato anche **al ribasso** rispetto a quello di una precedente perizia e quindi di un **precedente affrancamento**; anche in questa circostanza il contribuente può **compensare l’imposta sostitutiva** versata per la precedente rivalutazione, **oppure chiederne il rimborso**.

Con l’accortezza, però, che l’importo scomputabile o rimborsabile **non potrà essere maggiore di quello versato** con la precedente rivalutazione.

Inoltre, precisa la **circolare**, **l’eventuale maggiore imposta versata nella precedente rivalutazione non può essere recuperata**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)